

COLLABORAZIONI A PROGETTO: PRIME APPLICAZIONI SANZIONATORIE

La sentenza del Tribunale di Torino del 5 aprile 2005 costituisce una delle prime applicazioni della “conversione automatica” del contratto a progetto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

La sentenza apre nuovi scenari sul variegato mondo delle collaborazioni a progetto o a programma di lavoro (c.d. co.pro.) introdotte dalla Legge 30/2003 (legge Biagi), delle quali spesso le aziende fanno un uso non appropriato, procedendo alla loro stipula con superficialità.

Il Giudice del Lavoro, infatti, ha applicato la c.d. “*presunzione relativa*”, ovvero ha proceduto alla trasformazione del contratto a progetto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, applicando, di fatto, la sanzione prevista dall’art. 69 del D. Lgs. 276/2003.

La sanzione è applicabile sia nel caso di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno "specifico" progetto, programma di lavoro o fase di esso, sia nel caso in cui il giudice del lavoro accerti che il rapporto instaurato sia venuto, in realtà, a configurare un rapporto di lavoro subordinato (istituto della simulazione).

Nel caso in esame, infatti, il Giudice del Lavoro ha riscontrato la presenza di un progetto che si sostanziava nell’attività ordinaria e routinaria dell’azienda, nonché ha riscontrato modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative tipiche dei lavoratori subordinati (i collaboratori a progetto, infatti, rispettavano un orario di lavoro, erano assoggettati al potere disciplinare, ricevevano richiami, etc)

La trasformazione dei rapporti *de quo* ha avuto come diretta e immediata conseguenza che il recesso intimato dall'azienda ha integrato la fattispecie di un licenziamento "ad nutum", cioè senza giusta causa e come tale illegittimo, con condanna dell’azienda alla reintegra dei lavoratori nel posto di lavoro.

La sentenza del Tribunale di Torino pone, quindi, l’attenzione sulla "specificità" del progetto elemento giuridicamente qualificante il contratto.

Il Giudice del Lavoro, in sostanza, ha escluso l’ esistenza di un progetto “genuino” ove questo si sostanzia in prestazioni identiche per tutti i collaboratori indistintamente (attività di promoters e “consulenti”) e vada a coincidere con l'attività aziendale stessa.

*Paolo Braganò
Consulente del Lavoro in
Lamezia Terme
Studio Associato Braganò*